

Alessandra Testuzza*

**La legalità va presa sul serio, da tutti.
Riflessioni sul d.lgs. n. 231/2001 nel “caso Thyssen”**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La Corte di Torino sugli adempimenti ex d.lgs. 231/2001. – 3. La qualificazione giuridica del fatto di reato. 4. La lacuna nei “reati presupposto” evidenziata dalla sentenza Thyssen. – 5. Implicazioni, ammonimenti, disequilibri. – 5.1. Prendere sul serio la “231”. – 5.2. Gli ammonimenti del caso... - 5.3. Disequilibri nocivi.

1. Premessa

La notte del 6 dicembre 2012 un incendio, divampato nella Linea 5 di ricottura e decapaggio dell'acciaio dello stabilimento Thyssen Krupp di Torino, provocò sette vittime tra gli operai che in quel momento erano addetti alla produzione.

L'incidente, come evidente, ebbe un'eco nazionale ampissima non solo per l'oggettiva gravità dei fatti riflessa nel numero rilevante di lavoratori deceduti, ma anche per le ombre che subito si addensarono intorno agli standard di sicurezza approntati in uno stabilimento in via di dismissione.

L'accertamento giudiziario della dinamica degli accadimenti e delle responsabilità ha disvelato uno sconcertante scenario di inescusabili omissioni, sottovalutazione del rischio e gestione dello stabilimento in totale spregio dell'incolumità dei lavoratori. Ne è discesa una pronuncia di condanna nei confronti dell'Amministratore Delegato e di alcuni alti dirigenti della Thyssen Krupp Italia.

Questa sentenza molto accurata e articolata è stata emessa dalla II sezione della Corte di Assise di Torino. La sua portata ha riaperto in modo, per certi versi, nuovo e aspro il dibattito giuridico e politico sul tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tale dibattito s'intende contribuire analizzando le circostanze sussunte da questa sentenza attraverso il prisma rappresentato dal Decreto Legislativo n.

* Avvocato del Foro di Roma, esperto di diritto penale dell'economia, consulente nella redazione dei “Modelli 231” di numerose società, membro della commissione “Diritto penale dell'Economia” dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma.

231/2001 – poi la “231” –, che traccia, innovando, una peculiare responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, si vuole mettere in rilievo gli elementi critici dedotti nell’analisi effettuata dalla Corte sugli adempimenti richiesti dalla “231” da parte della società Thyssen Krupp Italia, nonché la qualificazione giuridica del fatto-reato e le implicazioni di tale configurazione sul meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto evocato.

In questo breve intervento, nella prima parte incentrata sull’analisi, si lascerà per lo più parlare il giudice, nella seconda si tireranno le fila provando a trarre i significati paradigmatici che la vicenda presa in esame contiene.

2. *La Corte di Torino sugli adempimenti ex d.lgs. 231/2001*

La sentenza in esame sviluppa un lungo argomentare sull’efficacia esimente *ex ante* ed *ex post* del Modello di organizzazione e gestione, ribadendo i principi normativi in materia.

Anzitutto, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è idoneo, efficace ed adeguato solo nel caso in cui:

- a) sia fondato sull’analisi (la c.d. mappatura) dei rischi potenziali di commissione dei reati nell’ambito dell’attività aziendale;
- b) individui specifiche procedure di comportamento e idonei protocolli di prevenzione del rischio di reato;
- c) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV), che operi con continuità ed i cui membri siano in possesso dei requisiti di professionalità, autonomia ed indipendenza;
- d) siano imposti obblighi di informazione all’OdV sulle criticità e lacune del Modello;
- e) sia effettuato un programma di formazione a tutti i livelli aziendali sulla “231” e sul Modello;
- f) sia introdotto un apposito sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello di organizzazione e gestione può essere efficacemente attuato prima della commissione del reato, operando in tal senso con effetto di esimente della responsabilità della persona giuridica oppure successivamente alla commissione dell'illecito e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 231/2001.

Tale previsione riconosce all'ente, che abbia "adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi", una riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà ovvero una riduzione dalla metà ai due terzi se, oltre all'adozione del Modello, sia intervenuto anche il risarcimento del danno (art. 12, comma 3).

La Corte di Assise di Torino, si sofferma proprio su tale ipotesi normativa, valutando negativamente l'insufficiente tentativo da parte della società Thyssen Krupp Italia di dotarsi di un modello nella fase successiva all'incidente e fornendo, nel contempo, spunti di riflessione sul corretto adempimento delle previsioni della "231".

Nello specifico, la Corte ritiene che *«non si possa applicare il terzo comma dell'art. 12, che prevede la riduzione della sanzione pecuniaria nel caso concorra, oltre al sopra ritenuto risarcimento del danno, pur se, prima dell'apertura del dibattimento, sia stato adottato e reso operativo "un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi"»*.

Quindi sotto questo profilo sanzionatorio la Corte *«deve accertare, in questo caso temporalmente sino all'apertura del presente dibattimento (febbraio 2009), se il "modello organizzativo" fosse stato adottato, fosse stato reso operativo e fosse idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Ebbene, anche sotto questo profilo non appare necessario che la Corte esamini ex professo il modello organizzativo adottato con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007, verificandone l'idoneità a prevenire reati di cui all'art. 589 2° comma c.p.; perché [si] ritiene che, in ogni caso, tale "modello" non fosse stato, nell'arco temporale dall'evento all'apertura del presente dibattimento, efficacemente attuato»*.

Il supporto probatorio per il giudice *«emerge dalle dichiarazioni del [...] ing. CAM. [che] testimonia come, purtroppo, nonostante la tragedia avvenuta il 6 dicembre 2007, i vertici di ThyssenKrupp AST s.p.a. continuassero ad occuparsi con superficialità e scarsa attenzione della sicurezza sul lavoro. Quanto affermato emerge proprio dalla*

nomina, quale membro dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 lettera b), che, secondo la legge, deve essere "dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo", allo scopo di implementare tale organismo con un membro "competente" in materia antinfortunistica, dello stesso ing. CAM.: senza neppure preoccuparsi - per questo la Corte si permette di indicare tale scelta come "superficiale e poco attenta" - del fatto, evidente, che il membro deputato ad efficacemente vigilare sull'adozione del "modello" in materia antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; in sostanza, l'ing. CAM., come membro dell'organo di vigilanza, doveva controllare il suo stesso operato».

Si acclara l'inverarsi del classico *quis custodiet ipsos custodes?*

La circostanza emerge senza possibilità di equivoco dalla testimonianza dell'ing. F. CAM. Ecco le sue parole in udienza: *«Io sono attualmente (e dal 2003, n.d.e.) responsabile dell'ente denominato Ecologia, Ambiente e Sicurezza ... il mio ufficio ha due settori. Una parte si occupa di ambiente e una parte di sicurezza ... per quanto riguarda la parte sicurezza, c'è la RSTP alle mie dipendenze con i tecnici ASTP che si occupano di sicurezza ... ».* A precisa domanda del Pubblico Ministero, sul fatto che egli dovesse "vigilare anche su se stesso" l'ing. CAM. risponde: *« ... io ... le confesso ... che ho avuto qualche dubbio su questo ... visto che siamo in Italia. Conflitto di interessi è una locuzione che va di moda. Però ecco ne ho parlato con il nostro legale ... ne parlai con l'avv. DE.VO. ... Lui mi ha detto che la mia presenza all'interno dell'organismo di vigilanza aveva un po' il compito di fluidificare, di fare un po' diciamo da tramite ... io faccio ancora parte, sì (dell'organismo di vigilanza, n.d.e.)».*

Quindi l'ing. CAM., dirigente responsabile del settore sicurezza sul lavoro, entra a far parte dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 lettera b) nel dicembre 2007, proprio per la sua competenza in materia di sicurezza e, nonostante i fondati dubbi, da lui stesso sollevati, sulla sua contraddittoria funzione di controllore e di controllato, vi permane certamente oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento (febbraio 2009), quantomeno sino alla data in cui ha reso la sua testimonianza (26/3/2010). *«La Corte ritiene che questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, tanto meno in modo efficace, sottolineando che tale organismo deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di "autonomi poteri di iniziativa e*

di controllo": non è necessario spendere ulteriori parole sulla "autonomia" del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato».

Può non essere trascurabile al riguardo ricordare che vi sono apposite "Linee guida" emanate dalla Confindustria indicanti i requisiti che debbono essere propri dell'Organismo di Vigilanza.

Ebbene anche in questa fonte è sottolineato come l'organismo di controllo deve essere dotato di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione. In assenza di ciò, l'OdV non sarebbe certamente in grado di assolvere la propria funzione di garante dell'efficienza e dell'efficacia del Modello, né potrebbe adeguatamente assolvere alle proprie funzioni di controllo. Ciò che, appunto, è stigmatizzato con riferimento al Modello adottato dalla Thyssen.

La Corte, verificata l'assoluta inadeguatezza dell'OdV, non ritiene necessario valutare nello specifico le previsioni del Modello, ritenendo che esso comunque sia svuotato di significato e di cogenza proprio in ragione della nomina di un OdV in aperto conflitto di interessi e, quindi, carente della necessaria autonomia di giudizio e di intervento.

Pertanto, l'autonomia, intesa come assenza di condizionamenti nel controllo e capacità di intervento e di spesa, la professionalità, intesa come esperienza e competenza rispetto alle materie riconducibili al d.lgs. 231/2001 e la continuità di azione, intesa come costanza di intervento, sono *conditio sine qua non* dell'Organismo, la cui carenza si riverbera sull'efficace attuazione del Modello, rendendolo sostanzialmente inidoneo a fungere da esimente.

Con riferimento all'autonomia ed indipendenza, le Linee guida inoltre precisano che «conformemente alle prime indicazioni giurisprudenziali, i componenti interni dell'Odv non dovrebbero svolgere [...] funzioni operative».

In definitiva nella sentenza Thyssen è ribadito tale principio.

Per quanto concerne la gestione delle fonti di rischio connesse alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Odv dovrà avvalersi della consulenza di tutte le figure aziendali competenti in materia: il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, altri addetti al primo soccorso e alle emergenze in caso d'incendio, ecc.

Del resto anche nelle valutazioni implementative fornite agli associati da Confindustria si tende a non inserire fra i membri dell'OdV il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la figura indicata dal d.lgs. n. 81/2008.

Tale scelta, infatti, inficerebbe proprio uno dei requisiti essenziali dell'OdV: la sua autonomia nell'azione di verifica e di controllo.

3. *La qualificazione giuridica del fatto di reato*

La vicenda giudiziaria in parola ha fatto scalpore suscitando un'ampia risonanza anche nella sfera dei non addetti ai lavori.

Altrimenti non avrebbe potuto essere. La Corte di Assise di Torino, infatti, è prevenuta alla condanna dell'Amministratore Delegato della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni S.p.a., configurando a suo carico la responsabilità per il reato di omicidio volontario, commesso con dolo eventuale. Lo scossone generato da una simile pronuncia, da quanto risulta dalla stampa, ha fatto vibrare le scrivanie delle cancellerie di Germania e Italia. La proprietà della società è tedesca come tedesca è la nazionalità dell'amministratore condannato.

Gli altri dirigenti della società sono stati riconosciuti responsabili del reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e omissione di cautele.

La Corte al riguardo ribadisce che *«La giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo seguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto ma appare probabile. In altri termini l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva».*

Si versa, invece, nella forma di colpa definita cosciente, aggravata dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 c.p.), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di

realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verificasse nella convinzione o nella speranza, che deve avere i connotati della ragionevolezza, di poterlo evitare per abilità personale o per l'intervento di altre contingenze.

La Corte, nel ritenere l'AD responsabile del più grave delitto di omicidio volontario, effettua una ricognizione delle pronunce di legittimità sull'argomento molto approfondita e argomenta sulle scelte organizzative operate, sulla prevedibilità, vicina alla certezza, e sulla prevenibilità dell'evento. In forza di questo ampio scrutinio il giudice perviene senza incertezze alla condanna dell'alto dirigente.

Ascoltiamo ancora le parole dei magistrati: *«La delicata linea di confine tra il 'dolo eventuale' e la 'colpa cosciente' o 'con previsione' e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati oggettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un'indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici».*

E' stato accertato che l'imputato, *«nei confronti dello stabilimento di Torino, avesse deciso di non investire, di azzerare qualsiasi intervento in materia di sicurezza sul lavoro e di fire prevention; avesse deciso di continuare la produzione in quello stabilimento, per 15 mesi dopo l'annuncio ufficiale della sua dimissione; avesse continuato - sino a che i volumi si presentavano economicamente "significativi" - a controllare la - sola - produzione; avesse quindi, contemporaneamente, abdicato completamente al suo ruolo di "datore di lavoro", decidendo di non effettuare a Torino alcun intervento di "fire prevention" e lasciando che per tutta la materia antinfortunistica ed antincendio, per tutta la materia di tutela della vita e dell'incolumità dei lavoratori, dei dipendenti THYSSEN KRUPP AST nello stabilimento di Torino, ad occuparsene fossero i suoi "collaboratori" di Torino, privi di ogni potere decisionale e di spesa autonomo e con l'approccio*

quotidiano da parte di questi ultimi e con gli esiti che la Corte ha già ampiamente ricordato e trattato: e che erano parimenti conosciuti e valutati da ES., sulla base della sua preparazione e competenza in materia».

Il giudice aggiunge: «constatando il quadro conoscitivo di cui era in possesso ES. e la condotta - sia omissiva sia commissiva - da lui mantenuta, che egli si trovi nella situazione così descritta dalla Corte di Cassazione: "Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva. In particolare, esaminando da un lato gli obiettivi che ES. perseguiva e dall'altro le condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, il rischio incendio in quello stabilimento, il rischio incendio sulle linee di trattamento come emerso dopo l'incendio di Krefeld, la Corte deve concludere ritenendo che l'elemento soggettivo in capo ad ES. corrisponda a quanto esposto nella citata sentenza della Suprema Corte».

La Corte ritiene quindi, così come emerge da tutti gli elementi fin qui esposti, che «l'elemento soggettivo di ES. non comprenda la sola previsione della concreta possibilità di verifica dell'evento lesivo, ma altresì la "accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato. È doveroso aggiungere che anche ES., come tutti gli altri imputati, nutrivano dentro di sé la "speranza" che nulla accadesse; la Corte lo deve ribadire, ricordando ancora una volta come nessuno, nel presente processo, abbia mai dubitato di ciò. Si deve qui ricordare, come già indicato nel precedente capitolo, che la speranza, perché il soggetto escluda dentro di sé la concreta possibilità del verificarsi dell'evento previsto (e, quindi, perché la "speranza" sia in grado di limitare l'elemento soggettivo all'alveo della colpa c.d. cosciente), deve essere caratterizzata dalla "ragionevolezza"; non essere quindi solo un moto dell'animo paragonabile all'auspicio, bensì, come insegna la Corte Suprema: " ... nella ragionevole speranza di poterlo (l'evento, n.d.e.) evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori».

La Corte «non riesce, nel caso di ES., ad individuare alcun "fattore", alcun elemento, ripercorrendo l'intero quadro a disposizione dell'imputato, in forza del quale egli potesse "ragionevolmente" sperare

che non sarebbe capitato nulla, nessun incendio, nessun infortunio anche mortale nello stabilimento di Torino, soprattutto sulle linee di trattamento, soprattutto sulla Linea 5, soprattutto dopo l'incendio di Krefeld, soprattutto non intervenendo in alcun modo in prevenzione e protezione, soprattutto conoscendo le condizioni di lavoro di Torino, le condizioni di lavoro sulla linea 5, soprattutto considerata -e da lui conosciuta, v. sopra - la frequenza degli incendi a Torino e sulla linea ES. durante il suo esame ha indicato due fattori sui quali "confidava" ("sperando" che nulla accadesse): la presenza - unico caso tra le linee di trattamento negli stabilimenti del "gruppo" STAINLESS, secondo lo stesso imputato - sulla linea 5 di Torino, di un impianto antincendio a protezione della "sala pompe" (nel locale sotterraneo, v. più volte sopra); le capacità dei suoi collaboratori di Torino. La Corte ritiene che questi due fattori non rendano purtroppo "ragionevole" la speranza di ES.; non il primo, perché ES. era, come si è già esposto, perfettamente informato e pienamente consapevole (v. sopra, in più parti e capitoli) sia del processo di lavorazione sulla linea 5, sia delle condizioni di lavoro sulla stessa linea 5, sia del carico di combustibile, sia delle sorgenti di innesco presenti sulla linea 5, sia dei frequenti incendi sulla linea 5 (di cui, come si è più volte indicato, tre "grandi" solo nell'anno e mezzo precedente quello del 6/12/2007, v. sopra, più volte)».

Per terminare sul punto è utile puntualizzare.

Con riferimento al medesimo evento, la Corte di assise di Torino cristallizza due livelli di responsabilità: l'una dolosa con riferimento all'Amministratore Delegato, dotato dei poteri di organizzazione, spesa e gestione; l'altra colposa, con riferimento agli altri dirigenti della società. In quella più grave la sussistenza dell'elemento psicologico è integrato nella guisa del dolo eventuale.

È grazie a questo duplice inquadramento dell'imputazione di responsabilità che è derivata l'applicazione delle sanzioni anche nei confronti della persona giuridica, in applicazione del D.lgs. 231/2001.

Tale profilo nasconde un paradosso, e su questo prosegue la riflessione proprio per disvelarne contorni e significati.

4. Una lacuna nei "reati presupposto" evidenziata dalla sentenza Thyssen

Il meccanismo d'imputazione della responsabilità amministrativa nei confronti delle persone giuridiche si fonda su tre presupposti: a) il reato deve essere commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui direzione (dipendente, collaboratore o comunque collegato da un rapporto funzionale con l'ente); b) deve essere ravvisabile un interesse dell'ente o un vantaggio direttamente o indirettamente derivato all'ente dalla commissione dell'illecito; c) l'ente non può godere dell'esimente del Modello adeguatamente ed efficacemente attuato.

Non tutti i reati contemplati dal nostro ordinamento possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto in esame.

Il legislatore ha, infatti, adottato il sistema così detto "chiuso" di imputazione, per cui soltanto i reati rientranti nel novero di quelli previsti dal decreto sono presupposto della responsabilità dell'ente.

Per tale motivo, la sentenza in commento mette in rilievo una grave lacuna nella elencazione dei reati presupposto. Ed infatti, occorre ricordare che con l'art. 25 *septies* del decreto 231/2001, è stato inserito fra i reati presupposto "l'omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Quindi, manca del tutto nel testo del decreto il riferimento all'ipotesi delittuosa dell'omicidio volontario commesso in conseguenza della violazione delle norme antinfortunistiche da parte di colui che avrebbe dovuto predisporre idonee cautele contro gli infortuni sul lavoro e ha omesso di adottarle, accettando il rischio di verificazione dell'evento-infortunio: detto altrimenti, con il giudice di Torino, condotta dolosa con dolo eventuale.

Ecco il paradosso. La sola condanna dell'AD di Thyssen non avrebbe potuto comportare per l'ente alcuna sanzione in base al sistema di imputazione di responsabilità della "231". La ragione è ancor meno che scolastica. Anche l'ultimo dei neolaureati in giurisprudenza non può non sapere che nel nostro ordinamento, sulla scorta dell'art. 1 c.p. a sua volta attuativo dell'art. 25 cost., «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite».

Il principio di tassatività delle sanzioni esclude, quindi, che, ove non espressamente indicato dalla legge, possa essere irrogata una qualsivoglia sanzione.

Nel caso di specie, sebbene riferito all'ambito dei reati dipendenti dalla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'omicidio volontario non rientra nel novero di quelli previsti dalla legge che sanziona la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Ciò, con chiara evidenza, anche e soprattutto dopo la sentenza Thyssen, è una lacuna che andrebbe colmata.

È pur vero che sino ad oggi l'ambito degli omicidi e delle lesioni da infortuni sul lavoro è stato sempre associato alla responsabilità per colpa. Tuttavia, non può astrattamente escludersi che tali fattispecie possano essere caratterizzate dal dolo eventuale, com'è accaduto a Torino. A meno di non cadere nel più ottuso positivismo giacobino, il legislatore deve tener conto delle evoluzioni giurisprudenziali adeguando di conseguenza l'ordinamento. Le evoluzioni del sistema possono essere alle volte frutto della spinta della legge, altre volte della giurisprudenza. Nel secondo caso, un dovere costituzionale di ragionevolezza impone che la legge sia perfezionata perché corrisponda a tutti i rotismi dettati dalla nuova giurisprudenza.

5. *Implicazioni, ammonimenti, disequilibri*

Dopo esserci dedicati alla descrizione di fatti e problemi, come anticipato in queste battute conclusive, si vuole portare l'attenzione sulle implicazioni che possono trarsi dall'analisi del caso.

Alcune aderiscono alla concreta funzionalità della normativa sulla responsabilità speciale dell'ente evinta dalla vicenda al centro della riflessione.

Altre sono il tentativo di soppesare l'equilibrio che l'entrata in vigore della "231" crea tra "poteri privati" e "poteri pubblici" nel perseguimento dell'obiettivo di interesse collettivo della difesa, tutela e consolidamento della legalità.

5.1. *Prendere sul serio la "231"*

Sono tre le considerazioni principali riguardanti la "231" nel caso Thyssen.

In primo luogo, la Corte di Assise di Torino ha dimostrato come la “231” possa e debba essere presa sul serio. Lo ha fatto smascherando l’osservanza meramente rituale che ne era stata fatta nella Thyssen del capoluogo piemontese. Ciò ha permesso che, oltre all’AD e ai dirigenti apicali, una sanzione robusta sia stata irrogata all’ente che tramite i suoi organi intendeva trarre un interesse lucrativo dalla mancata attuazione di presidi di sicurezza, tanto più rilevanti in un ambito produttivo, quello dell’acciaio, saturo di insidie potenzialmente letali.

In secondo luogo, la sentenza evidenzia un’imperfezione nella disciplina della 231 molto seria e da emendare. Tra i reati presupposto non si rinviene quello doloso ascritto alla responsabilità dell’AD di Thyssen. Se fosse stata acclarata processualmente solo questa posizione delittuosa, e non anche quella colposa di altri dirigenti, ne sarebbe discesa l’incredibile inapplicabilità della sanzione *ex* 231 per l’ente societario nell’interesse del quale tutte le azioni e omissioni sono state poste in essere.

Questa lacuna è sottolineata nell’auspicio che possa far scaturire effetti *de jure condendo*.

Si potrebbe sostenere che il problema non rileva tanto perché condotte colpose sono state comunque accertate attivando contestualmente la responsabilità dell’ente.

Si consideri, però, l’evenienza che la società coinvolta possieda una “catena di comando” molto più corta rispetto ad un colosso multinazionale quale è la Thyssen, che gli attori coinvolti siano di numero inferiore o uno solo: come nel caso del capo azienda di una PMI che, come si sa costituiscono, la realtà più diffusa del sistema economico-produttivo italiano. In questo caso, l’accertamento di una condotta più grave come quella dolosa, quantunque diminuita dalla sua guisa eventuale, renderebbe non azionabile la “231”, con l’evidente danno di farla percepire dal mondo delle imprese come due volte inutile. Perché non mette al riparo dalla pesante pena associata al fatto di reato doloso. Perché nell’ipotesi peggiore del delitto doloso non trova applicazione, lasciando salva la società. In una fase come l’attuale in cui ancora si sta costruendo una cultura della “231”, questi effetti paradossali andrebbero impediti mettendo mano ad un intervento correttivo della norma.

In terzo luogo, il caso Thyssen merita di essere sviscerato e sottoposto all’attenzione della platea più ampia degli operatori del

settore in quanto è perfettamente esemplificativo della *ratio* sottesa ai meccanismi della “231”. Il Modello e l’OdV devono essere costruiti concependoli come momenti di controdeduzione rispetto alle figure apicali dell’azienda, le quali hanno nelle loro mani le strategie di mercato e di remunerazione degli investimenti. Questa, che è la legittima e giusta prospettiva assunta dal “capitano d’industria”, non può realizzarsi in spregio alle regole di corretto, equo, civile svolgimento delle interazioni che legano i membri della società e che traggono forza deterrente dalla sanzione penale. La sicurezza antincendio di una linea a caldo di un’acciaieria, per essere approntata e curata nel modo adeguato alla sua complessità, richiede un *expertise* tecnico-professionale unito ad un’elevata indipendenza di giudizio. Ciò deve potersi tradurre anche nel discutere ed eventualmente contrastare scelte strategiche aziendali potenzialmente foriere del verificarsi di fatti che potrebbe essere valutati come reato dal giudice penale. Tanto più se tali scelte risultino adottate per mere ragioni di convenienza contingente.

La Thyssen, eludendo gli obblighi della “231”, ha prestato il fianco ad una sanzione pesantissima che si somma a quella personale dei dirigenti e agli altri costi civili di risarcimento. Alla società è comminata una sanzione pecuniaria pari ad un milione di euro; è stata confiscata la somma di 800.000 euro; le è stato precluso l’accesso a sussidi e altre forme di beneficio finanziario pubblico (come per esempio la CIG) per sei mesi; gli è stato precluso per lo stesso tempo di fare ricorso a strumenti di promozione pubblicitaria di propri beni e servizi; le è stato imposto di pubblicare la sentenza su tre testate giornalistiche a tiratura nazionale, naturalmente a proprie spese: la gogna mediatica a carico proprio! Un tracollo aziendale.

5.2. *Gli ammonimenti del caso...*

Dalla vicenda si può trarre un non trascurabile ammonimento.

I vincoli e gli adempimenti prefigurati nella “231” vanno presi seriamente e quindi applicati dalle società in modo scrupoloso affidandosi a esperti del settore che siano nel contempo portatori di sapere giuridico e di economia aziendale.

Un Modello costruito adeguatamente consente di evidenziare costi occulti di sistemi gestionali e/o produttivi.

Quanto plusvalore la Thyssen poteva estrarre dalla fase terminale della linea produttiva dell'impianto torinese destinato alla dismissione? Qual è stato il costo umano e finanziario per realizzare quel plusvalore in spregio alle regole di prudenza che l'applicazione corretta della "231" non avrebbe consentito o almeno attenuato? Pare evidente il carattere retorico del doppio interrogativo.

I poveri lavoratori morti e lo strazio delle loro famiglie e dei loro compagni di fabbrica, i molti anni di pena detentiva in carcere comminati all'AD di Thyssen, le carriere compromesse per gli altri alti dirigenti dell'azienda servano almeno da monito nei confronti di coloro che, magari appesantiti dalla crisi di oggi, ritengano che possa essere fruttuoso risparmiare sulla legalità. Osservare la legalità attraverso l'attuazione non rituale della "231" non è solo un sacro dovere giuridico, è anche una risorsa.

Nel caso in cui qualcosa vada storto (purtroppo nessun sistema di prevenzione è tanto affidabile da impedire in modo assolutamente certo l'inconveniente), almeno le conseguenze dell'evento non genereranno effetti a cascata catastrofici sulla società che potrebbero pregiudicarne la stessa sussistenza (circostanza massimamente nociva anche per la collettività).

Nel formulare questa considerazione sullo scorcio del 2012, la mente, curiosamente, corre a un altro importante segmento dell'acciaio italiano: quello dello stabilimento tarantino dell'Ilva e alle sue dilemmatiche contraddizioni.

5.3. Disequilibri nocivi

Un'ultima riflessione merita di essere svolta.

Il caso Thyssen, e in specie il funzionamento del meccanismo della "231" nella fattispecie, evidenzia la presenza di una sproporzione, in un disequilibrio nocivo.

La responsabilità per la sicurezza della linea a caldo è ricaduta come un macigno sui capi azienda e sull'intera società dell'acciaio. Eppure la sicurezza come si sa è un sistema olistico le cui parti dovrebbero embricare tanto i presidi predisposti dal datore di lavoro, quanto un'efficace e continuativa azione di controllo del rispetto degli standard più rigorosi da parte dei competenti poteri pubblici. Su di essi dovrebbe poggiare anche l'onere di porre condizioni e svolgere

verifiche sull'aggiornamento degli operai rispetto alle tecniche di sicurezza, nel caso di interesse, antiincendio.

Bene, il giudice torinese è stato giustamente (almeno nell'opinione di chi scrive) molto severo nei confronti degli esponenti del "Capitale". Non altrettanta solerzia e rigore ha mostrato possedere nell'accertamento delle responsabilità nei comportamenti od omissioni della pubblica amministrazione. Ha inverato una logica dicotomica novecentesca secondo cui l'interesse privato e i suoi portatori sono sottoponibili al più severo scrutinio. Non sono altrettanto i titolari di funzioni pubbliche, protetti dallo schermo retorico dell'investitura democratica e dell'essere loro accinti alla cura degli interessi pubblici.

La serietà nel rispetto delle regole va pretesa da tutti gli attori coinvolti variamente nel processo produttivo e nel "sistema sicurezza sul lavoro", non solo da quelli privati. Anzi, a maggior ragione, quelli parte della sfera pubblica, aventi responsabilità di controllo e regolazione delle quali non può affatto farsi a meno, dovrebbero essere i primi a finire sotto la lente d'ingrandimento della magistratura.

Ed invece, la previsione legislativa di meccanismi di incorporazione in enti privati di fini di portata collettiva, come in fondo è la "231", potrebbe scaricare sulla dimensione privata-imprenditoriale un peso eccessivo se si enfatizza il momento della surrogazione delle inefficienze, delle incapacità, delle incompetenze delle pubbliche amministrazioni.

Bibliografia essenziale

Sulla responsabilità degli enti da reato, si v., *ex multis*, A. Fiorella, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente delle responsabilità amministrativa*, Torino, 2003; N. Selvaggi, *L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato*, Napoli, 2006.

Sulla dilemmaticità (aristotelica) di ogni sistema di controllo, fondamentale lettura è ancora M. Shapiro, *Who Guards the Guardians: Judicial control of Administration*, University of Georgia press, 1988.

Rispetto alla revisione dell'idea dello strutturale disequilibrio tra interesse pubblico e interessi privati molti spunti possono trarsi ad esempio in S. Cassese, *Il mondo nuovo del diritto*, Bologna, 2008.

Sul rapporto Stato-mercato, lettura al contempo di base e ancora feconda è J.E. Stiglitz et al., *The Economic role of the State*, Oxford, 1989.